



OPERA SERVIZI S.R.L.

Via Grandi, 10 - 60027 Osimo (AN)

tel. 0717302251 - fax 071732455

web: www.operaservizi.com - email: info@operaservizi.com

C.F. e P.IVA 02370140424 - Reg. Imp. C.C.I.A.A. n.PRA/6067/2008/CAN4169

n. R.E.A. 182176-nr.831 R.O.M. Ministero Giustizia

Regolamento di procedura conforme al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 così come modificato ed integrato dal D.M. 28 ottobre 2010 n. 180, dal Decreto 6 luglio 2011 n. 145 e dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013

I procedimenti di mediazione e conciliazione amministrati da “Opera Servizi” sono disciplinati dalle disposizioni del presente “Regolamento” di cui formano parte integrante:

- le tariffe
- il codice etico
- la scheda di valutazione

OPERA SERVIZI

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione ai fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere in forza delle disposizioni di legge, dell’invito di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

2. Il regolamento si applica alle mediazioni amministrati da “Opera Servizi” in relazione a controversie nazionali.

Art. 2 – Competenze

1. L’Organismo di mediazione “Opera Servizi” è competente a svolgere l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La tipologia di queste controversie richiede soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, pertanto la mediazione si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:

- la rapidità dei tempi di soluzione;
- la semplicità del procedimento;
- i costi ridotti e predeterminati;
- la riservatezza della procedura

2. L’Organismo di mediazione “Opera Servizi”, è competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi e regolamenti approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Art. 3 – Organi della procedura di mediazione

1. L'Organismo di mediazione a cui è affidata la gestione delle procedure di mediazione è composto da:

- Amministratore
- Coordinatore
- Segreteria
- Mediatore

Art. 4 – Amministratore

L'Amministratore di "Opera Servizi" cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo di mediazione, stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori, nomina il Coordinatore, sceglie il personale della Segreteria e delibera in merito alle modifiche da apportare al presente Regolamento e ad ogni altro aspetto rilevante per la gestione delle mediazioni.

Art. 5 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è nominato dall'Amministratore, nomina ovvero sostituisce il Mediatore, è responsabile dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dall'Organismo e dal presente Regolamento.

Art. 6 – La Segreteria

1. La Segreteria, composta dal personale designato dall'Amministratore, le cui modalità di funzionamento sono stabilite dall'Organismo di mediazione secondo il proprio modello organizzativo, cura gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'espletamento del procedimento di mediazione ed è incaricata di tenere e custodire, sotto la guida e il controllo del Coordinatore, un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione attivata e un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. I membri della Segreteria agiscono con imparzialità, non entrano nel merito della lite e non svolgono attività di consulenza giuridica e di mediazione.

3. La Segreteria, su richiesta di parte, può attestare per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda
- la mancata adesione al procedimento
- l'avvenuta chiusura del procedimento

Art. 7 – Il Mediatore

1. I Mediatori di "Opera Servizi" indicati nella lista consultabile anche sul sito www.operaservizi.com, rispondono ai requisiti previsti dalla legge e hanno conseguito una abilitazione specifica dopo aver frequentato e superato con esito positivo, un percorso di formazione professionale riconosciuto dal Ministero della Giustizia e vengono selezionati dall'Organismo di mediazione in base alla loro professionalità ed esperienza.

2. Il Mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico che allegato fa parte integrante del presente Regolamento, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia.

A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare a "Opera Servizi" qualsiasi circostanza ostativa che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

3. Il Mediatore non percepisce il proprio compenso direttamente dalle parti e si astiene dall'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione.

Art. 8 Avvio del procedimento di mediazione

1. Chiunque intenda attivare la procedura di mediazione può farlo.

a) depositando la "domanda di mediazione" predisposta da "Opera Servizi";

b) ovvero depositando una richiesta scritta, in carta libera, che contenga gli stessi dati richiesti del modello di istanza predisposto da "Opera Servizi";

c) in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'Organismo, delle parti e dei loro eventuali rappresentanti (con le relative generalità e recapiti), dell'oggetto della lite, con una breve descrizione delle ragioni della pretesa, nonché l'indicazione del valore economico della lite e l'accettazione del Regolamento e delle Tariffe. A supporto della domanda, potrà essere allegato ogni altro documento ritenuto idoneo.

3. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

4. La data del primo incontro di mediazione deve essere fissata entro e non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, termine questo prorogabile solo per giustificato motivo.

5. "Opera Servizi" informa l'altra parte, mediante ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione, dell'avvenuto deposito della domanda, invitandola ad aderire alla mediazione e a partecipare all'incontro fissato.

Nell'ipotesi di mancata adesione della controparte la mediazione si intenderà conclusa.

6. Le parti possono velocizzare l'avvio della procedura presentando la "domanda congiunta" di mediazione.

Art. 9 – Luogo della mediazione

1. L'Organismo di mediazione ha sede ad ogni effetto presso "Opera Servizi" Via Achille Grandi, 10 – 60027 Osimo (AN).

2. Le parti possono tuttavia di comune accordo, ferma restando la competenza territoriale della controversia, derogare alle previsioni del comma 1, individuando un'altra sede ritenuta più idonea con il consenso del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art. 10 – Scelta e nomina del Mediatore

1. Il Mediatore è scelto dal Coordinatore, tra le persone inserite nella lista di "Opera Servizi", secondo criteri idonei ad assicurarne l'imparzialità ed il corretto e sollecito espletamento dell'incarico (quali ad esempio: criterio territoriale, criterio di competenza nella specifica materia oggetto di trattazione, criterio di turnazione, etc.).

2. Tuttavia le parti possono presentare un'istanza congiunta con l'indicazione del mediatore di loro gradimento, tra quelli inseriti nella lista, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Coordinatore può nominare uno o più mediatori ausiliari senza aggravio di spese per le parti.
4. L'Organismo di mediazione "Opera Servizi" si avvale di mediatori abilitati, competenti nella composizione dei conflitti nei casi di una controversia in materia di: risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, lavoro, commercio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, problematiche di famiglia e relazioni interpersonali.
5. Accettato il mandato il mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi.

Art. 11 – Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, sottoscrive una dichiarazione d'indipendenza e imparzialità e si impegna a rispettare le norme di comportamento previste nel Codice Etico allegato al presente Regolamento.
2. Successivamente, il Mediatore comunica a "Opera Servizi" e alle parti qualsiasi interesse economico o personale intervenuto che possa compromettere la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.
3. Ricevuta tale comunicazione il Coordinatore, sentite le parti, può sostituire il Mediatore nominandone un altro – con le modalità previste nel presente Regolamento – nel tempo più breve possibile e senza alcun onere per le parti.
4. Il Coordinatore provvede comunque alla sostituzione del Mediatore, con le modalità sopraindicate, ogni qualvolta il Mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera per gravi motivi.
5. In casi eccezionali "Opera Servizi" può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
6. Qualora la mediazione sia svolta dal Coordinatore-Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione decide l'Amministratore.

Art. 12 – Svolgimento della mediazione

1. La mediazione si svolge senza formalità ed il Mediatore è libero di condurre la procedura nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso concreto, la volontà espressa dalle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
2. Durante il primo incontro il Mediatore, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, verifica le concrete possibilità di proseguire, invitando poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e nel caso positivo, procede con lo svolgimento immediatamente o in un incontro successivo. Al termine di ciascun incontro il mediatore redige un verbale che può essere di aggiornamento o di conclusione della procedura.
3. Il Mediatore è tenuto a svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria può rilasciare attestato di conclusione per mancato accordo del procedimento con verbale di mancata partecipazione della parte invitata.
4. Il Mediatore è autorizzato ad ascoltare le parti sia congiuntamente che separatamente in una o più sessioni individuali.
5. Il Mediatore non prende alcuna decisione vincolante in merito alla lite e non ha il potere d'imporre alle parti alcuna soluzione.
6. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.

7. La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, ma, poiché è improntata alla rapidità, di norma si esaurisce in un'unica giornata. Il mediatore e le parti possono però concordare degli incontri successivi, a breve intervallo di tempo, al fine di analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conclusione dell'accordo. Le parti sono sempre libere di abbandonare la procedura in ogni momento, comunicandolo al mediatore.

8. Qualora non si pervenga ad un accordo, ed in ogni momento della procedura, il Mediatore può formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/10, solo se tutte le parti ne fanno congiunta richiesta scritta. Tale proposta può essere formulata anche da un Mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione, che può essere nominato dal Coordinatore per tale specifica incombenza.

Art. 13 – Presenza e rappresentanza delle parti

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato, per le sole procedure di mediazione riguardanti le materie per cui è obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio d'appello o in quelle avviate in seguito ad ordine del giudice. Le stesse partecipano all'incontro personalmente o tramite un rappresentante munito dei poteri per conciliare, poteri che vengono verificati dal mediatore all'inizio dell'incontro. Per le mediazioni facoltative, invece, salvi eventuali divieti di legge, è facoltà delle parti farsi assistere da un avvocato o altro professionista o soggetto abilitato, nominato anche nel corso del procedimento di mediazione.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

2. Le parti devono altresì comunicare con congruo anticipo alla Segreteria i nominativi dei partecipanti all'incontro.

3. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 14 – Conclusione della mediazione

1. La mediazione si considera conclusa quando:

- a) la parte convenuta al primo incontro di programmazione, non aderisce al tentativo di conciliazione; nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto n. 28 del 4 marzo 2010;
- b) una o entrambe le parti non compaiono all'incontro fissato, qualora però la parte abbia comunicato in anticipo la propria impossibilità a comparire a tale incontro per giustificato motivo, la Camera può provvedere, per una sola volta, alla fissazione di un nuovo incontro di mediazione;
- c) una delle parti non paga l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni fissato nel provvedimento di sospensione di cui al successivo articolo 20;
- d) una o entrambe le parti comunicano al mediatore di ritirarsi dalla procedura;

- e) il mediatore dichiara l'inutilità di ulteriori tentativi di mediazione per evidente impossibilità di giungere all'accordo conciliativo o a seguito del mancato rispetto del presente Regolamento di una o di entrambe le parti;
- f) le parti raggiungono un accordo e viene redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge.

2. Conclusa la procedura, per il verificarsi di una delle ipotesi previste nel comma precedente, viene redatto il verbale di mediazione, che è un documento sottoscritto dalle parti, dagli avvocati che le assistono e dal mediatore che dà atto dell'esito positivo o negativo della procedura di mediazione e all'interno del verbale vengono riportati i dati identificativi delle parti, il luogo, la data e l'eventuale impossibilità o rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

3. Nel caso di mediazione obbligatoria, l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 esige che per determinate materie deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Pertanto la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità, comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l'unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il Mediatore.

4. Il verbale viene depositato presso la Segreteria della Camera e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

5. Al termine di ogni mediazione viene consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento.

Art. 15 – Accordo

In caso di esito positivo della mediazione, le parti potranno indicare i dettagli dell'accordo raggiunto redigendo, assieme ai propri avvocati, un documento separato rispetto al verbale di conciliazione, definito "accordo di mediazione" che potrà essere allegato al verbale quale parte integrante dello stesso. A richiesta delle parti il mediatore potrà assistere quest'ultima nella redazione di tale accordo che, in ogni caso, dovrà essere sottoscritto dalle sole parti.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Art. 16 – Mancato accordo

1. Qualora non si pervenga ad un accordo il Mediatore, su richiesta delle parti, attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto avvio della mediazione;
- b) la mancata partecipazione della controparte alla mediazione;
- c) la conclusione della mediazione.

2. In caso d'insuccesso della mediazione, ed in ogni momento della procedura, su richiesta scritta presentata congiuntamente dalle parti, il Mediatore che ha condotto la procedura, o altro Mediatore incaricato dal Coordinatore, formula alle parti una proposta conciliativa che produce gli effetti previsti dalla legge. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. nr. 28/2010.

3. In caso di mancata accettazione della proposta conciliativa del Mediatore, il verbale verrà emesso decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della sua accettazione.

4. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di "Opera Servizi" diverso da quello nominato, su incarico del Coordinatore.

Art. 17 – Riservatezza – segretezza

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e gli altri documenti inerenti la richiesta di avvio della mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati, salvo diversa volontà delle parti, e tutto quanto avviene durante la mediazione non può essere registrato o verbalizzato.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

3. Il Mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di "Opera Servizi" non possono essere obbligati a comunicare ad alcuno quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

4. Le parti e tutti coloro che intervengono nella mediazione (inclusi gli avvocati e consulenti) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non presentare come prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura:

- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal Mediatore, nel corso della mediazione;
- ammissioni fatte dalla controparte nel corso della mediazione;
- la disponibilità manifestata da una parte ad accettare una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte o dal Mediatore.

5. Tale obbligo di riservatezza viene meno nell'ipotesi in cui:

- le parti vi rinuncino;
- il Mediatore sia esentato dall'obbligo del segreto professionale, da specifiche disposizioni di legge o da ragioni di ordine pubblico

6. Al fine di cui sopra le parti sottoscrivono prima dell'avvio della mediazione un patto di riservatezza.

7. Allo scopo di mantenere strettamente riservata e segreta l'intera procedura conciliativa, "Opera Servizi" si impegna a procedere all'archiviazione di tutti i dati raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e a conservare il fascicolo del procedimento per un periodo non superiore a tre anni dalla data della sua conclusione.

Art. 18 – Indennità

Le indennità dovute dalle parti vengono redatte in conformità ai criteri di determinazione previsti dall'art. 16, commi dall'1 al 14 del D.I. n. 180/2010 come modificato con D.I. n. 145/2011, come di seguito riportati:

- 1.** L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- 2.** Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, maggiorato delle spese vive sostenute dall'Organismo, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
- 3.** Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
- 4.** L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
- 5.** Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
- 6.** Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- 7.** Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 8.** Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 9.** Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- 10.** Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
- 11.** Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- 12.** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie

di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta, altresì, ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Le indennità stabilite secondo i summenzionati criteri di determinazione, sono indicate nella tabella liberamente redatta dall'Organismo e devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 28/2010, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione.

Art. 19 – Diritto di accesso ai documenti e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.

2. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

3. Salvo espresso consenso della parte, sono quindi escluse dal diritto di accesso ai documenti allegati all'istanza di mediazione o all'istanza di adesione alla mediazione che le parti hanno dichiarato di voler mantenere riservati ed i documenti depositati dalle parti nelle sessioni private.

4. I dati raccolti da "Opera Servizi" sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Art. 20 – Sospensione e cancellazione

In caso di sospensione o cancellazione di "Opera Servizi" dal registro degli Organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o di cancellazione, in mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art. 21 – Tirocinio assistito

L'Organismo di mediazione "Opera Servizi" si obbliga a consentire, gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3, lettera b) del D.I. n. 180 del 18 ottobre 2010 così come modificato dal Decreto 6 luglio 2011, n. 145.

Art. 22 – Allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:

Allegato I – Tariffe

Allegato II – Codice Etico

Allegato III – Scheda di valutazione

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Competenze
Art. 3	Organi della procedura di mediazione
Art. 4	Amministratore
Art. 5	Il Coordinatore
Art. 6	La Segreteria
Art. 7	Il Mediatore
Art. 8	Avvio del procedimento di mediazione
Art. 9	Luogo della mediazione
Art. 10	Scelta e nomina del Mediatore
Art. 11	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
Art. 12	Svolgimento della mediazione
Art. 13	Presenza e rappresentanza delle parti
Art. 14	Conclusione della mediazione
Art. 15	Accordo
Art. 16	Mancato accordo
Art. 17	Riservatezza, segretezza
Art. 18	Indennità
Art. 19	Diritto di accesso ai documenti e trattamento dei dati personali
Art. 20	Sospensione e cancellazione
Art. 21	Tirocinio assistito
Art. 22	Allegati
	Allegato I – Tariffe
	Allegato II – Codice etico
	Allegato III – Scheda di valutazione